

**SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITA'**

CONFERENZA DI SERVIZI

SILENZIO ASSENSO

AUTOCERTIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30/07/2010, n. 122 ha sostituito la più conosciuta DIA, con conseguente riscrittura dell'art.19 della L.n. 241/1990. La SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore (ad es. i requisiti professionali e morali dell'imprenditore, l'idoneità dell'immobile ove si svolge l'attività sotto i diversi profili urbanistico /edilizi –agibilità e destinazione d'uso- igienico-sanitari, di impatto acustico ecc. ecc.).

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Sono esclusi dal campo di applicazione della SCIA i casi in cui siano previste autorizzazioni e licenze. La SCIA prevede inoltre, per le attività produttive, la presentazione di una relazione tecnica nella quale deve essere descritto il ciclo produttivo con indicazione delle materie prime utilizzate (qualità/quantità) in modo da specificare, anche quantitativamente, la tipologia di attività effettuata in modo da consentire una verifica degli adempimenti necessari.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

La SCIA (completa nelle dichiarazioni sostitutive ed esaustivamente corredata), munita di ricevuta di avvenuta protocollazione, ha efficacia immediata, nel senso che l'attività oggetto della segnalazione può essere intrapresa sin dal momento della presentazione della SCIA all'amministrazione competente.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La pubblica amministrazione, dopo aver ricevuto una SCIA ha il compito di avviare una attività di controllo di quanto dichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato e in caso di accertata assoluta insussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari all'esercizio dell'attività, oltre a presentare denuncia penale alla competente Autorità giudiziaria per dichiarazione falsa o mendace, deve adottare, nel termine di **sessanta/trenta(edilizia) giorni dal ricevimento della SCIA, un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.**

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La ricevuta

Il nuovo articolo 18-bis della legge n. 241 del 1990 prevede che all'atto della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni l'amministrazione rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione e indica, ove previsto, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento se contiene le informazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, e cioè per le istanze di autorizzazione: l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti (art. 18-bis, comma 1, legge n. 241 del 1990).

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CONFERENZA di SERVIZI

**L. 241/1990 Modificato dal D.
Lgs. 127/2016**

**Disciplina generale della
conferenza di servizi**

**A seconda della fase
procedimentale in cui viene
utilizzata e dello scopo per cui**

**SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

**CONFERENZA di
SERVIZI**

**La
comunicazione di**

■ ■ ■ ■ ■ \

CONFERENZA di SERVIZI

- il termine perentorio, comunque non superiore a **quarantacinque giorni**, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni, ove le disposizioni di legge o i regolamenti di cui all'art. 2 della legge 241 del 1990 non indicano un termine diverso (art.14-bis, comma 2, lett, c.). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione;

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CONFERENZA di SERVIZI

Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. La mancata comunicazione delle determinazioni: la formazione del silenzio assenso
Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CONFERENZA di SERVIZI

La conclusione della conferenza semplificata
Entro **5 giorni lavorativi** dalla scadenza del termine fissato per la trasmissione degli atti di competenza delle amministrazioni interessate (art. 14-bis comma 5) il responsabile conclude la conferenza.

La conferenza simultanea: quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CONFERENZA di SERVIZI

La durata dei lavori della conferenza

I lavori della conferenza simultanea si concludono entro **45 giorni dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni complesse, ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è di **90 giorni** ove disposizione di legge o i regolamenti sui termini non prevedono un termine diverso (art. 14-ter, comma 2)**

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

SILENZIO ASSENSO

Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016

• *ambito di applicazione*: si applica a tutti i casi in cui il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione che richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra amministrazione. Si applica anche alle Autorità indipendenti, agli organi politici e al

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CONFERENZA di SERVIZI

La durata dei lavori della conferenza

I lavori della conferenza simultanea si concludono entro **45 giorni dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni complesse, ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è di **90 giorni** ove disposizione di legge o i regolamenti sui termini non prevedono un termine diverso (art. 14-ter, comma 2)**

**SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITA'**

CONFERENZA DI SERVIZI

SILENZIO ASSENSO

AUTOCERTIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Allegato A Tabella 1 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Tabella 2 Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

Allegato B - Categorie di attività di cui all'articolo 4

**SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

D.Lgs. 222 / 16

Individuazione

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

**La Tabella A
L'elenco
ricognitivo
contenuto nella**

**SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

**SILENZIO
ASSENSO**

II silenzio

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

**Il silenzio
assenso tra
amministrazioni
ni**

DPR 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

MODELLO RICHIESTA AUA

- **DECRETO 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA. (15A04833) (GU Serie Generale n.149 del 30-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 35)**

MODELLO RICHIESTA AUA

- Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e' adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA).**
- Le regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano i contenuti del modello adottato con il presente decreto, in relazione alle normative regionali di settore. Le regioni e gli enti locali ne garantiscono la massima diffusione.**

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA

ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Al SUAP territorialmente competente

tramite il SUAP a

A.R.T.A. Area

dipartimento.ambiente

2

@certmail.regione.sicilia.it

Città Metropolitana di Palermo

Direzione Controllo Ambientale, Riserve Naturali,

Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia

ambiente@cert.cittametropolitana.pa.it

I.R.S.A.P.

info@pec.irsapsicilia.it

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del regolamento **si applicano:**



alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

- 
- nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.**

La nuova disciplina **non si applica:**

-  **Stabilimenti che ricadono nella disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**
-  **Ai progetti sottoposti a VIA laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento unico in materia ambientale comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto (PAUR art. 27 e art. 27-bis del D. Lgs. 152/06)**

 **Nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti . Procedimento unico ex art. 208 del D.Lgs n. 152/06**

 **Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.Procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003**

TITOLI ABILITATIVI

- **Autorizzazione agli scarichi** (*Capo II – titolo IV – sez. II parte terza del D.Lgs n. 152/06*)
- **Comunicazione in materia di rifiuti** (*Art. 215 e 216 del D.Lgs n. 152/06*)
- **Autorizzazione utilizzo fanghi depurazione in agricoltura** (*D.lgs n. 99/92*)
- **Comunicazione utilizzazione agronomica effluenti allevamenti, acque vegetazione frantoi oleari** (*Art. 112 del D.Lgs n. 152/06*)

TITOLI ABILITATIVI

- **Autorizzazione emissioni in atmosfera** (Art. 269 del D.Lgs n. 152/06)
- **Comunicazione o nulla osta impatto acustico** (Legge n. 447/95)
- **Autorizzazione generale emissioni in atmosfera** (Art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/06)

• QUANDO RICHIEDERE A.U.A.

- In caso di nuova autorizzazione**
- Alla scadenza del primo titolo abilitativo esistente**
- In caso di trasferimento, cambio destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione**
- In caso di modifica sostanziale che comporta una modifica quali-quantitativa dello scarico, delle emissioni ecc.**

• **NON VA RICHIESTA A.U.A.**

- **Scarico di reflui assimilati alle acque reflue domestiche DPR 19 ottobre 2011, n. 227 (in caso di PMI), Regolamento Comunale;**
- **Svolgimento attività di cui alla Tabella A del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 cui si applica il regime amministrativo di SCIA e SCIA condizionata (a prescindere dal tipo di impresa)**

PROCEDURA

Art. 4 D.P.R. 59/13

- **Presentazione istanza al SUAP**
- 
- **verifica procedibilità**
- 
- **comunicazione responsabile telematica** **avvio e Immediata trasmissione** **procedimento e**
- 
- **Autorità competente e soggetti competenti**
in materia ambientale

Trasmissione telematica della domanda e degli allegati

**A seguito di esito positivo della verifica formale
della pratica:**

- il SUAP provvede a trasmettere telematicamente
la pratica all'Autorità competente e ai soggetti
competenti in materia ambientale;**
- La documentazione deve essere accompagnata
da una lettera protocollata e firmata dal
responsabile SUAP o da un suo delegato, che
attesti l'avvenuto controllo formale dell'istanza
e la data di ricezione telematica della pratica.**

Modalità di Trasmissione

- I Comuni in delega o convenzionati con la Camera di Commercio si avvalgono, per la trasmissione, delle funzionalità informatiche presenti sulla piattaforma camerale.**
- Prima della trasmissione telematica è importante verificare la dimensione informatica della documentazione. In caso di dimensione eccessiva, il SUAP dovrà provvedere a suddividere la documentazione in varie e-mail, indicando nell'oggetto che si tratta di un invio frazionato.**
- Dalla nota di trasmissione devono evincersi chiaramente gli estremi di ricezione dell'istanza (data e prot. di ingresso al SUAP).**

IMPROCEDIBILITA'

- **Presenza di una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di una attività esterna o di una azione obbligatoria richiesta dalla legge. Es. è improcedibile la domanda di AUA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D Lgs. 152/06, e l'Ente competente non abbia ancora valutato di assoggettare alla VIA i relativi progetti.**

IRRICEVIBILITA'

- **Domanda incompleta dal punto di vista informale, essa si intende irricevibile. Es. completa illeggibilità di un documento, mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori, messaggio proveniente da posta elettronica non certificata, assenza di firma digitale, documenti allegati non salvati nei formati ammessi, mancata utilizzazione modulistica in uso, invio di modulistica priva di alcune pagine o non debitamente compilata.**

INAMMISSIBILITA'

- **Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire.**
- **Es. è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA**

PROCEDURA Art. 4 D.P.R. 59/13

- FASE PRELIMINARE

- **Verifica correttezza formale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda**
- **L'autorità competente promuove il coordinamento**
- **Eventuale richiesta integrazioni documentali con indicazione del termine di deposito delle stesse ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. n. 241/90**
- **Il gestore può chiedere proroga temporale**
- **In mancanza di comunicazione entro 30 giorni l'istanza si intende correttamente presentata**

PROCEDURA Art. 4 D.P.R. 59/13

• FASE DECISORIA

- Conferenza di servizi, art. 7 del DPR 160/2010**

- Conferenza di servizi, art. 7 della L. 241/1990**

- SUAP indice sempre conferenza**

PROCEDURA Art. 4 D.P.R. 59/13

- **FASE DECISORIA**

**Qualora sia necessario acquisire esclusivamente
l'Autorizzazione Unica Ambientale
ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 3**

- **autorità competente**
 - **indice conferenza**

PROCEDURA Art. 4 D.P.R. 59/13

-

- **AUTORITA' COMPETENTE**

-

ADOTTA PROVVEDIMENTO

PROCEDURA Art. 4 D.P.R. 59/13

- **SUAP**

- **RILASCIA PROVVEDIMENTO**

VERIFICA FORMALE IN MERITO ALLA CORRETTA

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

- file siano in formato PDF/A e firmati digitalmente;
- la documentazione tecnica sia firmata digitalmente dal tecnico abilitato (la carta firma rilasciata dall'Ordine o Collegio Professionale sostituisce anche il timbro). In alternativa, su supporto cartaceo scansionato con timbro e firma + documento di riconoscimento del tecnico;
- sia presente la documentazione richiesta relativa ai singoli procedimenti sostituiti dall'AUA, i modelli e gli allegati siano debitamente compilati e leggibili;

VERIFICA FORMALE IN MERITO ALLA CORRETTA

- sia comprovata la legittimità a richiedere e a presentare l'istanza;**
- sia presente la dichiarazione sostitutiva dello atto di notorietà, resa dal richiedente;**
- sia presente l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria a favore dei singoli Enti competenti.**

TEMPI

- **Richiesta integrazioni**



30
giorni

- **Indizione conferenza**



5
giorni

TEMPI

- RILASCIO TITOLO SOSTITUTIVO



TEMPI

- RILASCIO TITOLO SOSTITUTIVO
- in caso di conferenza di servizi

120 – 150
giorni

ADEMPIMENTI SUAP

 trasmette ad autorità e a soggetti competenti istanza con allegati

segnala a richiedente esigenze (raccolte) di correzione e

 integrazione comunicando il termine per provvedere

trasmette ad Autorità e a soggetti competenti istanza di proroga



trasmette a richiedente concessione proroga con comunicazione termine



ADEMPIMENTI SUAP

 trasmette integrazioni ricevute a Autorità e soggetti competenti

 trasmette a richiedente, Autorità e soggetti competenti comunicazione di archiviazione istanza per non correttezza e non completezza istanza come integrata



trasmette a richiedente comunicazione motivi ostativi

trasmette al richiedente rigetto dell'Autorizzazione

 ca Ambientale

rilasciare al richiedente l' A. U. A.



ERRORI FREQUENTI

- dati incompleti nell'istanza;**
- mancata apposizione firma digitale;**
- mancata presentazione documentazione relativa ai singoli titoli abilitativi richiesti;**
- documenti allegati mancanti di firma digitale;**
- invio disgiunto agli Enti competenti coinvolti negli endoprocedimenti della documentazione;**
- mancata descrizione del ciclo di lavorazione e/o produttivo;**

ERRORI FREQUENTI

- **planimetrie incomplete, in formati non idonei per dimensioni e/o per la lettura da parte della pubblica amministrazione;**
- **mancata presentazione della procura;**
- **certificati di taratura apparecchiatura scaduti (valutazione acustica);**

CRITICITA' Procedura aua

- ***Mancato coordinamento delle amministrazioni coinvolte nel procedimento AUA***
- **Utilizzo di modelli diversi o incompleti di istanza AUA (non è stato recepito da tutte le amministrazioni il modello unico nazionale)**
- ***Mancato Rispetto degli Adempimenti e dei Termini di cui all'art. 4, commi 1 e 3***
- **Ritardi nella trasmissione delle istanze di AUA e delle successive comunicazioni**
- **Mancata comunicazione della data di protocollo dell'istanza di AUA presso il SUAP *Necessaria per il Computo dei Termini di Conclusione del Procedimento***